



Città Metropolitana di Palermo

Ufficio Segretario/Direttore generale

Ai Sigg. Dirigenti
e, p.c. Al Sig. Capo di Gabinetto

Loro Sedi

OGGETTO: Consultazioni elettorali amministrative e referendarie di Domenica 12 Giugno 2022.

Adempimenti in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica – Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione.

La Prefettura di Palermo – Ufficio Territoriale del Governo – in prossimità dello svolgimento delle consultazioni in oggetto indicate, con nota prot. n. 0065487 del 28 Aprile 2022, ha diramato apposita Circolare al fine di richiamare l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sui principali adempimenti prescritti dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento **al divieto** - ai sensi dell' art. 9, comma 1, della L. n° 28 del 22 Febbraio 2000 - per il periodo che si estende **dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, di svolgere attività di comunicazione istituzionale, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabile per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni.**

La *ratio* della norma è quella di evitare che l'attività di comunicazione realizzata dalle amministrazioni pubbliche durante il periodo di che trattasi, possa sovrapporsi ed interagire con l'attività propagandistica svolta dalle parti impegnate nelle consultazioni elettorali.

Per quanto sopra, si invita ad attenersi scrupolosamente, con equilibrio e correttezza, alle disposizioni imposte dalla normativa in parola.

Il Segretario/ Direttore Generale

Dott.ssa Antonina Marascia



PREFETTURA DI PALERMO

28 APR. 2022

UFFICIO TELEGRAFICO

Prefettura di Palermo
Ufficio Territoriale del Governo

Data del protocollo

A MEZZO P.E.C.

Alle Pubbliche Amministrazioni
in sede locale
(di cui all'unito elenco)

OGGETTO: Consultazioni elettorali amministrative e referendarie di domenica 12 giugno 2022.

Adempimenti in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica
- divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione.

In vista dello svolgimento delle consultazioni indicate in oggetto, il Ministero dell'Interno ha richiamato i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale, evidenziando, tra l'altro, che ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, fino alla chiusura delle operazioni di voto, *"è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni"*.

Si precisa che l'espressione *"pubbliche amministrazioni"* deve essere intesa in senso istituzionale, riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Si fa, pertanto, affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori pubblici in carica, nella scelta delle modalità di eventuali messaggi di propaganda elettorale.

Il Prefetto
Forlani

4 fv